



COMUNE DI RIVALBA
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTI SOTTOSOGLIA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Principi comuni	pag. 3
Art. 3	Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli incarichi	pag. 4
Art. 4	Valore stimato dell'appalto	pag. 6
Art. 5	Affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00	pag. 6
Art. 6	Affidamenti di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00	pag. 6
Art. 7	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00	pag. 8
Art. 8	Deroghe al principio di rotazione	pag. 9
Art. 9	Albo fornitori e professionisti	pag. 9
Art. 10	Modalità di svolgimento della procedura di affidamento	pag. 9
Art. 11	Indagine di mercato o manifestazione d'interesse	pag. 10
Art. 12	Il confronto competitivo	pag. 11
Art. 13	Verifiche preventive	pag. 13
Art. 14	Entrata in vigore	pag. 14

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione (in particolare alle Linee Guida n. 4).
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
- 4) Resta comunque stabilito che, per effetto delle attuali norme di legge, per affidamenti di servizi e forniture superiori ad € 40.000,00 e di lavori superiori ad € 150.000,00, il Comune di Rivalba ricorre alla Centrale Unica di Committenza - Comune di Chivasso Capofila.

Art. 2 - Principi comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36, D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 34, 42 e art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Laddove non specificatamente nominato, il R.U.P. è individuato nel Responsabile dell'unità organizzativa interessata (o del Servizio).
- 3) Per ogni singola procedura espletata mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice. Laddove non specificatamente nominato, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile dell'unità organizzativa interessata (o del Servizio).
- 4) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e all'adozione delle relative misure di contrasto, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- 5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 6) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. a) b) e c) del Codice).
- 7) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice, gli affidamenti saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo (per il presente punto si rinvia alle Linee guida Anac n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 3 - Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli incarichi

- 1) Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due

affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

- 2) Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
- 3) La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta) o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in applicazione delle regole prestabilite dal Codice ovvero dalla procedura stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 4) La rotazione si effettua sempre in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore dell'appalto precedente o superiore.
- 5) In ragione delle dimensioni dell'Ente e dell'esigenza di assicurare il corretto bilanciamento degli interessi di evidenza pubblica e di celerità del procedimento amministrativo, il valore di riferimento minimo per l'applicazione del suddetto principio è fissato per lavori, servizi e forniture in € 30.000,00.
- 6) In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - d. affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, in particolare per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice.
- 7) Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano una adeguata motivazione in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
- 8) La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, avviene in ragione dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 4 - Valore stimato dell'appalto

- 1) Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario che ciascun settore prenda particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Un affidamento non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice o del presente regolamento, tranne nel caso in cui, ragioni oggettive adeguatamente motivate, lo giustifichino.

Art. 5 - Affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 1.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto.
- 2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo precise motivazioni, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 3) La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di albi o elenchi precedentemente costituiti, sebbene resti salva la possibilità di far ricorso a tali strumenti, se ritenuta la via più opportuna.
- 5) Per le procedure di affidamento di importo inferiore ad € 1.000,00 si fa specifico riferimento al "Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori" e approvato con D.C.C. 23 in data 25 luglio 2016.

Art. 6

Affidamenti di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00, può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

- 2) I lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
- 3) La soglia di € 40.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
 - a. Convenzioni CONSIP;
 - b. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP (M.E.P.A.) ovvero, in alternativa, mediante altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - c. Albo Fornitori e Professionisti ove istituito presso l'Ente o attraverso il sistema telematico di iscrizione e selezione degli operatori economici, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento;
 - d. Manifestazione d'interesse preliminare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
- 5) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo precise motivazioni, tra cui a titolo esemplificativo:
 - Adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - Tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - Continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - Miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 6) Nella scelta del contraente deve essere garantito, in ogni caso, il rispetto del principio di concorrenza e del principio di rotazione, attraverso il ricorso alla comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o al confronto dei preventivi di spesa.
- 7) Per gli importi superiori a quelli indicati nell'art. 3 comma 5 ed al fine garantire il confronto tra imprenditori, il Responsabile Unico del Procedimento, può svolgere, anche in via informale, una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà inserito nella determina a contrarre.
- 8) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono acquisire, dei criteri per la selezione degli operatori

economici e delle offerte; dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, nonché delle principali condizioni contrattuali.

- 9) In particolari situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 10) Prima dell'affidamento il RUP verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
- 11) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 12) Per gli affidamenti di cui al presente articolo è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

Art. 7 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00

- 1) L'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 può essere affidata tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
- 2) I lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, da realizzarsi in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dal Codice per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 3) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Fatti salvi gli ambiti operativi, per i quali, ad oggi sono già attivi bandi sulla piattaforma MEPA, e sempre che gli stessi soddisfino le necessità dell'Ente, nei settori dei lavori e delle manutenzioni, gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nell'albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di cui al precedente articolo 3.
- 5) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle

opere/beni/servizi che si intendono acquisire, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, nonché delle principali condizioni contrattuali.

- 6) Prima dell'affidamento il RUP verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
- 7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

Art. 8 - Deroghe al principio di rotazione

- 1) L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione; in tal caso l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari;
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 9 - Albo fornitori e professionisti

- 1) Per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di operatori economici e professionisti si rimanda alle disposizioni dello specifico regolamento.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

- 1) La procedura si articola in tre fasi:
 - svolgimento di indagini di mercato, manifestazione di interesse o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - stipula del contratto.

- 2) Nell'individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare, quale criterio preferenziale di selezione, indici oggettivi basati, ad esempio, su accertamenti concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero sui criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
- 3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
- 4) Per gli importi inferiori a quelli previsti nell'art. 3 comma 5, per i quali non si applica il principio di rotazione degli incarichi, in caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento motiva la scelta valutando - ad esempio - il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'esecuzione a regola d'arte, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, la qualità della prestazione.

Art. 11 - Indagine di mercato o manifestazione d'interesse

- 1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere:
 - l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti;
 - gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive;
 - le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche praticate;
 - le clausole contrattuali generalmente accettate;al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) L'Ente assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, o, se del caso, ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 3) La ricezione delle istanze, così come le eventuali successive comunicazioni, avvengono attraverso strumenti informatici atti ad assicurare certezza della ricezione

e della consegna della comunicazione stessa ed in ragione delle disposizioni in materia di Codice dell'Amministrazione digitale.

- 4) L'intera procedura viene gestita informaticamente allo scopo di assicurare la massima tracciabilità delle diverse fasi del procedimento, anche attraverso il portale dedicato, raggiungibile dal sito internet del Comune.
- 5) L'avviso di avvio dell'indagine di mercato o della manifestazione d'interesse indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici - che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e devono rispettare i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza - e le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
- 6) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati (in particolar modo quelle relative a segreti tecnici e commerciali).
- 7) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato o alla manifestazione d'interesse, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, seleziona per categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, requisiti di idoneità professionale, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - convenzioni CONSIP;
 - consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito da acquistinretepa.it (M.E.P.A.) di Consip;
 - Albo dei professionisti o degli operatori ove costituito;
 - invito a manifestare interesse tra operatori qualificati, anche se non profilati quali Fornitori dell'Ente ed iscritti nell'Albo attraverso procedure telematiche.
- 8) L'Ente può individuare gli operatori economici da invitare, anche selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità individuate all'art. 9 del presente regolamento, ed ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice .

Art. 12 - Il confronto competitivo

- 1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato o della manifestazione d'interesse, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (servizi e forniture) ovvero a dieci (lavori), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque o dieci operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente e secondo le modalità ed i limiti indicati negli articoli precedenti.
Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
- 4) Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato, della manifestazione d'interesse o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione, l'Ente procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco.
- 5) In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 6) La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta tramite adeguati strumenti informatici ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
- 7) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui – a titolo esemplificativo:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP
- l'eventuale volontà di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che, indipendentemente da quanto sopra, la stazione appaltante può valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

- 8) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
- 9) Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
- 10) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio qualità/prezzo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di cui all'art. 77 e seguenti del Codice.
- 11) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13 - Verifiche preventive e stipula del contratto

- 1) Per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, l'Ente procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale - di cui all'articolo 80 del Codice - e speciale, ove previsti.
- 2) L'Ente procederà alla verifica delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto nella percentuale minima del 3% di quelle rese nel corso dell'anno solare.
- 3) Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, l'Ente procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale - di cui all'articolo 80 del Codice - e speciale,

ove previsti.

- 4) L'Ente procederà alla verifica delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto nella percentuale minima del 3% di quelle rese nel corso dell'anno.
- 5) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere - mediante posta elettronica certificata o analoghi strumenti informatici - oppure, per importi superiori ad € 5.000,00, con scrittura privata.
- 6) Qualora a seguito delle verifiche svolte - quali ad esempio, sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sussistenza dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività - sia accertato il difetto dei requisiti prescritti dall'operatore economico durante l'esecuzione del contratto, si procederà con la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito, con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché con l'incameramento della cauzione definitiva - ove richiesta - o, in alternativa, con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 14 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato.
- 2) Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
- 3) È abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.